



TRIBUNALE DI PRATO

Prot. n 494/2020

Prato, 10 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale, anche in funzioni di dirigente amministrativo e di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace;

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11;

rilevato che l'art. 1, comma 1, prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.”*;

considerato che le finalità perseguite sono *“di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* e che occorre adottare misure di attuazione nel massimo grado idonee, compatibilmente alle risorse in dotazione, a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e ciò anche tenuto conto delle ulteriori misure urgenti di cui al DPCM 9 marzo 2020 e del quadro sinottico allegato nonché degli esiti della conferenza dei dirigenti degli uffici giudicanti del Distretto, convocata dalla Presidente della Corte di Appello e tenutasi dalle ore 13 alle ore 14,30 circa del 9 marzo u.s.;

precisato che ai sensi degli artt. 1 e 2 d.l. n. 11/2020:

- a) le udienze civili e penali sono rinviate d'ufficio ex art. 1, comma 1, d.l. n. 11/2020, con la conseguenza che nessun provvedimento si rende necessario da parte di singoli magistrati,
- b) stante la natura eccezionale delle previsioni contenute l'art. 2, comma 2, lett. g) non comprende le materie non espressamente menzionate in tale norma, ancorché ordinariamente soggette alla sospensione feriale dei termini ex l. 7 ottobre 1969 n. 742 (come ad es. la materia degli sfratti e, attualmente, i procedimenti di istruttoria prefallimentare),
- c) l'eccezione relativa ai *“procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione”* riguarda *“i soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute”*,
- d) la *ratio* che presiede all'emanazione del d.l. n. 11/2020 (Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) e quella relativa alla legge n. 749/1962 (sospensione feriale dei termini) sono diverse e non è, quindi, possibile instaurare un collegamento tra i due testi normativi,
- e) la clausola generale di chiusura dell'art. 2, comma 2, lett. g) d.l. n. 11/2020 è relativa a *tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*. La previsione sembra essere astrattamente riferibile a tutti i procedimenti ma l'interpretazione sistematica, alla luce delle ipotesi previste nell'intero art. 2, comma 2, lett. g) d.l. n. 11/2020, induce a ritenere che il pregiudizio irreparabile attenga essenzialmente alla persona sebbene

non possano essere esclusi anche eventuali pregiudizi di natura patrimoniale, purché rilevi il parametro della irreparabilità,

- f) il pregiudizio o la peculiarità della materia e dei profili trattati assumono rilievo anche in relazione alla data di fissazione dell'udienza di rinvio da parte del magistrato assegnatario (ad es. in relazione alle cause in materia di licenziamento, pur non evocate nel d.l. n. 11/2020),
- g) l'eccezione, e cioè il **non** rinvio d'ufficio e la necessità di tenere le udienze, relativa a quelle penali e di prevenzione indicate dall'art 2 lett g) n. 2 a), b) - per "*misure cautelari*" dovendosi intendere, avuto riguardo alla richiamata *ratio legis*, le misure coercitive personali custodiali - e c), ricorre "**quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda**";

ritenuto che, nonostante l'art. 2, comma 2, d.l. n. 11/2020 si riferisca al periodo successivo al 22 marzo 2020, sia necessario provvedere in via d'urgenza, atteso l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica e riservate ulteriori specifiche direttive anche per le vie brevi, in ordine alle attività dei magistrati e delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace nonché alla limitazione degli accessi agli uffici e all'UNEP;

dispone

in caso di rapporto processuale già instaurato la valutazione relativa al pregiudizio per la ritardata trattazione degli affari civili può essere rilevata dal magistrato assegnatario, che assumerà le decisioni conseguenti anche su eventuali istanze presentate dai difensori delle parti,

per le cause di nuova iscrizione - l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 2, lett. g) prevedendo che *la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile* - la dichiarazione di urgenza nella prima ipotesi è delegata, per ragioni di funzionalità e speditezza, ai magistrati che presiedono i collegi e, quindi, al dr. Michele Sirgiovanni, per tutto il settore civile, compresa la materia della famiglia (ad esclusione della materia concorsuale e fallimentare) e alla dr.ssa Raffaella Brogi, per la materia fallimentare e concorsuale,

le date delle nuove udienze saranno comunicate alle parti dalle cancellerie sulla base delle indicazioni dei magistrati;

i magistrati, al fine di rendere più agevoli e spediti gli adempimenti delle cancellerie e di consentire alle stesse di poter individuare eventuali provvedimenti urgenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) rendendone edotto il magistrato tabellamente competente (o in caso di nuova iscrizione i magistrati delegati da Presidente del Tribunale), indicheranno, possibilmente, una data di rinvio unitaria (salvo eventuali necessità inerenti ai procedimenti più risalenti);

le udienze civili non rinviate d'ufficio saranno tenute, ferme restando le eventuali determinazioni del giudice ai sensi dell'art. 128 c.p.c., nelle aule ordinariamente destinate ovvero in quelle penali disponibili, secondo le indicazioni cui provvederanno di concerto il funzionario consegnatario e il funzionario coordinatore del dibattimento penale (il quale ha già comunicato che l'aula Croce al piano 1 non sarà mai impegnata dal 10 al 22 marzo 2020), e il giudice procurerà che in aula sia osservato il prescritto distanziamento mentre il responsabile del servizio di vigilanza anche che, all'esterno, non si formino assembramenti;

le camere di consiglio nei processi collegiali saranno tenute, con le medesime cautele, nelle aule al termine delle udienze, quelle civili nella sala riunioni dell'ufficio di presidenza in caso di necessità

ovvero verificata la funzionalità e comune disponibilità del sistema "Microsoft-teams" o di altri in dotazione ministeriale, mediante collegamento a distanza;

le udienze di convalida dell'arresto, non nel rito ex art. 558 c.p.p., e del fermo saranno tenute, previa verifica da parte del funzionario coordinatore dell'ufficio GIP-GUP presso la Direzione della Casa Circondariale di Prato e il Comando Polizia Penitenziaria che sia possibile predisporre il servizio necessario, nell'aula destinata alle udienze preliminari dove all'esito positivo della verifica gli indagati saranno tradotti ovvero organizzando se possibile il servizio di video conferenza, diversamente richiedendo alla stessa Direzione che siano resi disponibili allo scopo locali dell'istituto penitenziario sanificati;

le udienze penali non rinviate d'ufficio saranno tenute, ferme restando le eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., nelle aule ordinariamente destinate e il giudice procurerà che sia osservato il prescritto distanziamento mentre il responsabile del servizio di vigilanza anche che, all'esterno, non si formino assembramenti;

le udienze davanti al GdP di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera (art. 2 lett g) n. 1) DL n. 11/2020) saranno tenute con le medesime cautele, previa verifica della disponibilità del competente funzionario della Questura che sarà interessato dal presidente di sezione di concerto con il coordinatore amministrativo dell'ufficio del GdP, presso le aule di quest'ultimo ufficio;

l'accesso alla cancelleria di volontaria giurisdizione sarà consentito solo per la ricezione e consegna (ove non sia effettuata in via telematica) dei provvedimenti in materia di trattamento sanitario obbligatorio ai messi comunali e ai vigili urbani, nonché per il rilascio di copie autentiche o con formula esecutiva urgenti;

il deposito dei rendiconti annuali dei tutori, curatori e amministratori di sostegno sarà effettuato dal 15 maggio al 31 maggio 2020;

le eventuali istanze di privati saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: civile.tribunale.prato@giustiziacert.it ovvero all'indirizzo peo:

volontariagiurisdizione.tribunale.prato@giustizia.it

gli atti di accettazione di eredità e rinuncia all'eredità saranno differiti dal funzionario preposto - trattandosi di atto del suo ufficio, anche quanto alla valutazione d'urgenza - a data successiva al 22 marzo 2020;

quanto alla cancelleria civile, nonché del settore lavoro, fallimentare e concorsuale il deposito degli atti potrà avvenire in via telematica, mediante pec, peo o pct:

fallimentare.tribunale.prato@giustiziacert.it

cancelleria.fallimentare.tribunale.prato@giustizia.it

cancelleria.esecuzioni.tribunale.prato@giustizia.it

civile.tribunale.prato@giustiziacert.it


civilespeciali.tribunale.prato@giustizia.it

copiesentenzecivili.tribunale.prato@giustizia.it

cancelleria.contcivile.tribunale.prato@giustizia.it ;

è consentito l'accesso per il ritiro delle copie con formula esecutiva delle sentenze, dei decreti ingiuntivi, nonché dei decreti di trasferimento urgenti;

per tutte le cancellerie l'invio al recupero crediti per il mancato deposito dell'originale del C.U.F. (il versamento avverrà, comunque, regolarmente in via elettronica anche durante il periodo di emergenza) sarà eseguito in data successiva al 22 marzo 2020;



l'accesso alle cancellerie penali è consentito fino al 22 marzo 2020 solo per le attività connesse ai procedimenti di cui all'art 2 lett. g) n. 2) DL n. 11/2020. In caso di contestazioni sarà richiesto l'intervento per le valutazioni e le direttive del caso del magistrato di turno per la trattazione dei processi con rito ex art. 558 c.p.p. (il martedì di quello di turno il mercoledì e il giovedì di quello di turno il venerdì) o del presidente di sezione;

il deposito di tutti gli altri atti, ad eccezione del deposito delle impugnazioni sarà effettuato mediante pec : gipgup.tribunale.prato@giustiziacert.it; dibattimento.tribunale.prato@giustiziacert.it;

gli organi di polizia giudiziaria, che saranno informati dal funzionario addetto, accederanno all'ufficio corpi di reato in caso di atti urgenti previa prenotazione mediante pec da utilizzare anche per le comunicazioni ordinarie : corpireato.tribunale.prato@giustizia.it;

l'accesso all'UNEP è consentito fino al 22 marzo 2020 esclusivamente per la richiesta di atti urgenti, le notifiche a mani saranno effettuate non su richiesta della parte richiedente ma previa disposizione del Dirigente motivata in relazione alle esigenze di prevenzione del caso concreto, gli atti esecutivi (sfratti, pignoramenti etc.) saranno rinviati a data successiva al 22 marzo 2020 previa medesima disposizione, il ricevimento del pubblico da parte degli ufficiali giudiziari è sospeso fino al 22 marzo 2020 e il Dirigente comunicherà al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato, curandone inoltre la pubblicazione sul sito del Tribunale, i recapiti telefonici e di posta elettronica ai fini della prenotazione di eventuali ricevimenti urgenti;

è raccomandata ai coordinatori amministrativi, organizzando allo scopo un'adeguata turnazione, la pronta reperibilità telefonica del personale durante l'intero orario di servizio.

La segreteria amministrativa provvederà alla comunicazioni:

alla Presidente della Corte di Appello,

al Procuratore della Repubblica,

al Presidente di sezione e Magistrato coordinatore del settore penale,

al Magistrato coordinatore del settore civile

a tutti i Magistrati, al Giudice Francesco Pallini anche quale Magistrato coordinatore dell'ufficio GIP-GUP,

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

al Questore di Prato,

al Direttore della Casa Circondariale di Prato,

ai Funzionari amministrativi coordinatori dei settori,

al Dirigente UNEP,

al Funzionario amministrativo coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace,

ai Funzionari tecnici informatici CISIA,

al Responsabile del servizio di fonoregistrazione cui i coordinatori del settore penale comunicheranno le date delle udienze penali non rinviate d'ufficio,

al Responsabile del servizio di vigilanza.

Il presente ordine di servizio sarà pubblicato sul sito del Tribunale ed esposto curandone l'affissione, con evidenza anche grafica, all'ingresso principale del palazzo di giustizia e delle aule d'udienza.

Il Presidente
Francesco Gratteri